



COMUNE DI FARA NOVARESE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 03/09/2024

OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027

L'anno **2024** il giorno **3** del mese di **Settembre** alle ore **17.40**, individuata quale sede la casa comunale di Fara Novarese, previa attivazione di adeguato collegamento telematico, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risulta accertata la presenza in collegamento telematico di:

Nominativo		Presente
Ennio PROLO	Sindaco	SI
Paolo DEMARCHI	Vice Sindaco	SI
Alessandra FERRARI	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Francesco LELLA, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero dei componenti l'organo intervenuti, il Sig. Ennio PROLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.";

RICHIAMATO l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

"1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. ...OMISSIS.....

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento

unico di programmazione.”;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in base al quale *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità.”;*

VISTA la nota n. 10 del 22/10/2015, pubblicata sul portale di Arconet, nella quale si specifica che, con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, dal vigente quadro normativo risulta:

- 1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto, il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera;
- 2) la deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente;
- 3) l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre per l'aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione;
- 4) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell'organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

VISTO il principio contabile applicato della programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e, in particolare, il paragrafo 8;

VISTO il D.M. 29/08/2018 di aggiornamento, tra l'altro, del principio contabile applicato concernente la programmazione per adeguare la disciplina del DUP al D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che il predetto D.M. ha, altresì, aggiornato il punto 8.2. del citato principio contabile applicato della programmazione Allegato 4/1 prevedendo/consentendo agli enti locali l'inserimento nel DUP di tutti gli *strumenti di programmazione previsti dal legislatore nazionale, regionale e provinciale “...Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento, ad esempio, al*

programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma....";

VISTO l'articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita: "Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 18.05.2018 che modifica il paragrafo 8.4 dell'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, in base al quale i Comuni sotto i 5000 abitanti possono predisporre un nuovo modello di DUP semplificato che individui le scelte principali che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;

DATO ATTO che alla data del 31/12/2023 la popolazione del Comune di Fara Novarese risulta essere pari a n. 2025 abitanti e che, pertanto l'Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di un DUP semplificato;

RILEVATO che la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026 è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18/12/2023;

PRESO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora avviata la procedura per la formazione del nuovo Bilancio e che, pertanto, ci si può e ci si deve basare sul Bilancio 2024/2026 assestato con l'introduzione del 2027 in forma semplificata (2027 = 2026 per la parte corrente; 2027 = 2026 per la parte investimenti con riferimento prevalentemente agli interventi manutentivi "ripetitivi");

RILEVATA l'obbligatorietà dell'adempimento proprio ai fini dell'avvio dell'iter della programmazione 2025/2027;

DATO ATTO che, sulla base delle sopra riportate indicazioni di legge, è stato predisposto lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo schema del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 (Allegato "1");

RITENUTO necessario procedere all'approvazione dello schema del DUP 2025/2027, ai fini della sua presentazione al Consiglio Comunale, tenuto conto che lo stesso andrà opportunamente aggiornato entro i termini di legge;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione dello schema del DUP 2025/2027, tenuto conto che lo stesso andrà opportunamente aggiornato entro i termini di legge;

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. quale normativa di riferimento per gli Enti Locali;

DATO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile e di tutti i Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del citato Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. DI FARE PROPRIE le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate e approvate;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato "1");
3. DI DARE ESPRESSAMENTE ATTO che, con l'approvazione precedente, non vi sono approvati gli atti programmatori, ed in particolare la programmazione dei lavori pubblici e il corrispondente elenco annuale in quanto l'ente non ha in programma opere che rientrano. Per detti atti programmatori l'approvazione è da intendersi adozione e ciò ai fini delle necessarie pubblicazioni da effettuare ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.M. 14 del 16.12.2018;
4. DI TRASMETTERE la presente e lo schema approvato al Revisore dei Conti ai sensi del vigente regolamento di contabilità, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000;
5. DI PRESENTARE al Consiglio Comunale, mediante la trasmissione dello schema medesimo ai Consiglieri, in conformità alle modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – Allegato "1", per le conseguenti deliberazioni.

SUCCESSIVAMENTE,

LA GIUNTA COMUNALE

con distinta votazione, in relazione all'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto

DELIBERA

di dichiarare la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 50**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario - Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario - Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/08/2024

Il Responsabile di Settore
Volpi Spagnolini Franca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/08/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi Spagnolini Franca

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ENNIO PROLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO LELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fara Novarese.

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LELLA FRANCESCO in data 09/09/2024
Prolo Ennio in data 11/09/2024



COMUNE DI FARA NOVARESE

Provincia di Novara

DELIBERA DI GIUNTA n. 41 del 03/09/2024

OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-
: 2027

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la predetta deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e vi è rimasta esposta per quindici giorni consecutivi dal 11/09/2024 al 26/09/2024;
- è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134

() terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

(X) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 il 03/09/2024

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco LELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fara Novarese.

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LELLA FRANCESCO in data 30/09/2024